

Prot. n. 15825 del 07/07/2026

Al Presidente del Consiglio regionale

Davide NICCO

p.c. Al Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 140 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026."

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 6 luglio 2026, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine al disegno di legge n. 140 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Per il Presidente

Il Vicepresidente

Maurizio Giacoletto

(Firmato digitalmente)

AJ/SS/AB/LP

Prot. n. 15825 del 7 luglio 2026

Deliberazione n. 39 del 6 luglio 2026

Parere in ordine al disegno di legge n. 140 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026.”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

premesso che, in data 16 giugno 2026, è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 140 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026.”;

preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

preso, altresì, **atto** dell'istruttoria dell'ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Torino, nonché, allegate alla presente, quelle pervenute da UNCEM;

considerato che il disegno di legge modifica alcune leggi regionali recanti contenuti rilevanti per il sistema delle autonomie locali;

rilevata la necessità di prevedere:

- all'articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1/2004), che “tale programmazione dovrà tenere conto, nella pianificazione tecnico-finanziaria, delle caratteristiche sociodemografiche dei territori”;
- all'articolo 7 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1/2004), che gli atti di programmazione regionale di tipo orizzontale non possono essere sostituiti dalla programmazione verticale collegata ai singoli fondi;
- all'articolo 9 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 1/2004), il mantenimento dell'attuale formulazione, che sul piano programmatico fa riferimento alle risorse storiche destinate dalla Regione al sistema dei servizi sociali e al loro adeguamento al tasso di inflazione;

rilevato che, in relazione all'art. 30 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008), ai fini di semplificazione procedimentale e per garantire coerenza e continuità, sarebbe più opportuno per le varianti paesaggistiche che non comportino il superamento della soglia dei 1.000 kilowatt di potenza e che riguardano progetti che hanno richiesto inizialmente l'autorizzazione regionale, mantenere in capo alla Regione la competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione anziché trasferirla ai comuni;

rilevato che, per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, in riferimento agli interventi con potenza nominale superiore a 1.000 kilowatt, si propone la seguente formulazione del citato articolo 30, comma 1, lettera d): “d) realizzazione di impianti per la produzione di energia con potenza nominale superiore a 1.000 kilowatt, incluse varianti ai suddetti interventi ed accertamenti di compatibilità paesaggistica”;

ritenuto, altresì, che l'ampliamento delle competenze dei comuni relativamente alle valutazioni e alle autorizzazioni paesaggistiche per linee elettriche ed elettrodotti, attualmente valutati a livello regionale, può comportare l'insorgenza di valutazioni differenziate su scala provinciale e regionale, in conseguenza delle scelte operate dalle singole commissioni locali paesaggistiche per cui si propone la soppressione della lettera e), comma 1, del suddetto articolo 30;

rilevato necessario, in ordine all'articolo 45 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 9/2007), relativamente alle procedure di bonifica, prevedere, al comma 2:

- l'allocazione di risorse finanziarie regionali che sostengano concretamente gli enti cui sono conferite le funzioni in materia di bonifica;
- l'istituzione di un Osservatorio regionale sui siti da bonificare, nonché di un'unità organizzativa regionale flessibile di supporto operativo agli enti cui sono conferite le funzioni in materia di bonifica sull'esempio dei progetti finanziati dal PNRR;

preso atto delle osservazioni pervenute da UNCEM, che ritengono necessaria una riflessione generale sistematica sulle questioni ordinamentali che afferiscono agli enti locali e che, sul provvedimento, presentano proposte emendative puntuali e non riassumibili, in ordine alle disposizioni relative a montagna, enti locali e settore idroelettrico, che, pertanto, si allegano;

vista, infine, la proposta dell'assessore di attivare un tavolo di confronto per approfondire i temi e le criticità emersi nel corso della seduta;

delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 140 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026", condizionato a un successivo incontro finalizzato a un esaustivo approfondimento delle criticità contenute nelle osservazioni presentate nonché di quelle emerse nel corso della seduta unitamente agli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 140 dalla Giunta e dai consiglieri nel corso dell'iter legislativo.

Per il Presidente
Il Vicepresidente
Maurizio Giacoletto
(Firmato digitalmente)



CAL Consiglio delle Autonomie locali
del Consiglio regionale del Piemonte

OSSERVAZIONI al Disegno di legge regionale 11 maggio 2026, n. 140 Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026

Uncem si concentra in questo documento su tre Titoli dell'articolato, quello relativo alla Montagna, quello relativo agli Enti locali e quello sull'idroelettrico.

Si riportano di seguito gli articoli del testo presentato in Consiglio, con le relative osservazioni Uncem.

Capo III del ddl 140/2026
Montagna

Art. 36.
(Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 14/2019)

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) è abrogato.

Uncem ritiene l'articolo del ddl 140/2026 da abrogare.

È importante Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane, come previsto dalla legge 14/2019, intervenendo per definire i LEP (come peraltro vuole fare anche lo Stato centrale) su

- a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane;**
- b) i servizi per la persona e le famiglie;**
- c) istruzione e formazione;**
- d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale;**
- e) la disponibilità di servizi internet a banda ultralarga.**

Art. 37.
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019)

1. L'articolo 8 della l.r. 14/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Programma pluriennale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale per lo sviluppo e la resilienza dei territori montani, in attuazione della strategia regionale per la montagna.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce:

- a) le priorità strategiche degli interventi, di competenza della Regione e degli enti territoriali, volti a favorire il mantenimento dei servizi essenziali nei territori montani di cui all'articolo 24;
- b) le azioni volte a favorire lo sviluppo economico sostenibile dei territori, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la residenzialità e le imprese di montagna;
- c) la programmazione pluriennale delle risorse finanziarie regionali, statali e europee disponibili per le finalità di cui alle lettere a) e b).



3. Il programma di cui al comma 1 è aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua approvazione, con periodicità almeno triennale, anche in base agli esiti del monitoraggio dell'attuazione delle azioni ivi previste e costituisce documento di indirizzo a cui devono fare riferimento le unioni montane nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4."

Uncem evidenzia la necessità, come nell'articolo originario della legge 14/2019, di tenere pienamente conto del lavoro fatto, in termini di programmazione da Province e Città Metropolitane, nonché dalle stesse Unioni montane di Comuni, definendo al più presto gli ambiti territoriali ottimali della programmazione.

L'articolo originario era molto chiaro, recitando:

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.
2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:
 - a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
 - b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
 - c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
 - d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
 - e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
 - f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.
3. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
4. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Uncem ritiene importantissimo il comma 4 originario della legge regionale sulla montagna del 2019, ove chiede alle Unioni montane di costruire dei progetti annuali di impegno volti allo sviluppo sociale ed economico. Non si comprende la necessità della modifica, riducendo di fatto il ruolo degli Enti locali.

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2019 le parole "e delle aree marginali" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 14/2019 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano, nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse naturali e allo sviluppo territoriale."
3. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 14/2019 è sostituito dal seguente:

"5. Le analisi riguardanti il territorio montano del Piemonte prodotte dell'Osservatorio, anche su supporto cartografico, sono rese disponibili attraverso una specifica interfaccia web, periodicamente alimentata e aggiornata."



Uncem ritiene che l'Osservatorio regionale sulla Montagna – unico nel panorama nazionale – abbia lavorato molto bene – anche producendo un sito denso di dati e analisi. Si ritiene importante il comma 5 originario, nella legge 14/2019, ove è previsto che “L'Osservatorio di cui al presente articolo annualmente presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese”.

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2019 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 23/2015, al fine di assicurare la coerenza tra le strategie regionali, locali e di area vasta, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante, nel processo di predisposizione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di garantire il necessario raccordo con il piano strategico metropolitano e il piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della l. 56/2014 .".

Uncem ritiene la modifica inopportuna. Viene escluso il legame tra Città metropolitana e Unioni montane.

Il testo originario prevedeva infatti:

In attuazione dell' articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2015 , al fine di assicurare la coerenza tra le strategie locali e di area vasta, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante nella predisposizione delle proposte progettuali di cui all'articolo 8, comma 4, delle unioni montane presenti sul proprio territorio, tenuto conto degli elementi sovralocali delle stesse nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della l. 56/2014 .

Art. 40.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2019)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2019 è sostituita dalla seguente:

"a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4;".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2019, dopo la parola "attuati" sono inserite le seguenti "dalla Regione,".

Uncem ritiene la modifica della legge 14/2019 inopportuna.

Il testo originario della legge 14/2019 prevedeva in modo efficace che una parte del fondo regionale per la montagna affidato alle Unioni montane venisse e venga oggi destinato a progetti presentati dalle Unioni montane, come sottolineato a seguire:

Art. 11. Legge 14/2019

(Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna.



2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:

a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8;

Non si coglie la necessità di eliminare il comma ove una parte di fondo viene destinato al finanziamento di progetti delle Unioni montane.

La parte del fondo per investimenti, per progetti, è storicamente (sin dalla legge regionale montagna 16 del 1999) strategica per lo sviluppo sociale ed economico dei territori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI E ENTI LOCALI

Art. 48.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 11/2012)

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Aree territoriali omogenee)

1. La Regione individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

- a) area montana;
- b) area collinare;
- c) area di pianura.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa regionale vigente i comuni sono classificati montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura), fermo restando che sono considerati montani tutti i comuni ricompresi nelle ex comunità montane.

3. Ai soli fini della ripartizione del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), i comuni sono classificati montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

4. Ai soli fini dell'assegnazione, da parte della Regione, della quota di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), sono considerati montani i comuni classificati montani sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 integrati dai comuni inseriti nell'allegato (Parte di provvedimento in formato grafico) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2026 (Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 'Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani').



5. Si definisce montana, collinare o di pianura la forma associativa costituita in prevalenza da comuni montani, collinari o di pianura, come definiti ai sensi del comma 2. In caso di parità tra comuni di diversa classificazione si fa riferimento all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti, dedotti dall'istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello di inserimento della stessa nella Carta delle Forme associative."

L'articolo in questione interviene sulla discussa classificazione dei Comuni montani ai sensi della legge nazionale 131/2025. Classificazione oggetto di molteplici ricorsi e ancora non definitiva, non pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In merito al comma 5 si ritiene inopportuno introdurre in questa modalità le forme associative "collinari" e "di pianura" in base ai Comuni che le compongono.

Lo stralcio del presente articolo permetterebbe di attendere l'iter della classificazione della LN 131/2025, sia nel primo comma dell'articolo 2, sia nel secondo sempre dell'articolo 2 (per l'individuazione, a livello statale, dei Comuni beneficiari degli incentivi previsti dalla legge nazionale) e soprattutto di costruire in Piemonte un articolato complessivo di riordino dei Comuni e degli Enti montani.

Uncem ha già proposto numerose soluzioni per la frammentazione amministrativa, tra le più complesse in Italia, e per la fragilità delle Unioni montane. Non si ritiene l'articolo in questione capace di risolvere le gravi problematiche causate da una mancanza di organizzazione istituzionale stabile territoriale nelle zone montane piemontesi.

Art. 49.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "entro il 30 giugno 2026", sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2027".

Uncem ritiene questo articolo – relativo alla continuità territoriale obbligatoria tra i Comuni facenti parte le Unioni – necessario. Si tratta, come già ribadito negli ultimi due anni di una misura temporanea alla quale deve seguire con urgenza, come rilevato in precedenza, un articolato di riorganizzazione e riordino degli Enti locali montani, delle Unioni montane di Comuni del Piemonte. Una proroga ulteriore sulla continuità territoriale non è risolutiva e non va a rafforzare il tessuto democratico istituzionale montano.

Capo VI

Grandi derivazioni ad uso idroelettrico

Art. 44.

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)

1. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) sono abrogati.

Si riportano di seguito i commi che verrebbero abrogati:



2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

2 bis. Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1.

È importante sbloccare i procedimenti di riassegnazione delle concessioni, delle grandi e delle piccole derivazioni. È importante altresì individuare un tavolo di lavoro con Uncem e con la Regione per capire insieme lo stato del percorso in atto e quale sarà il processo da seguire per dare piena forza al percorso regionale, consentendo l'aumento degli investimenti da parte degli Operatori privati.

Torino, 30/06/2026

Il Presidente Uncem Piemonte
Roberto Colombero

